

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26902 Anno 2022
Presidente: MANTOVANO ALFREDO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udiienza: 31/05/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da

VISAGGIO MICHELE, nato a San Ferdinando di Puglia il 5 novembre 1956
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Foggia il 28 ottobre
2021

Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Raffaele
Gargiulo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;

Udito l'avv. Michele Papeo, in sostituzione dell'avv. Domenico Di Terlizzi,
difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 28 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Foggia ha
confermato il decreto di sequestro probatorio di nove carnet di assegni, rinvenuti
nel corso della perquisizione delle abitazioni di Visaggio Michele e dei suoi figli.

Il Pubblico ministero ha ipotizzato nei confronti di Visaggio Michele i reati di
cui agli artt. 512 *bis* e 648 *ter* cod. pen. In particolare, all'indagato è stato
contestato provvisoriamente, con il capo 1) della rubrica, di avere attribuito
fittiziamente ai figli Visaggio Nicola, Antonella e Fabio la titolarità di aziende
agricole di fatto integralmente da lui gestite, *"al fine di agevolare la commissione*

del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. di cui al capo seguente"; con il capo 2) è stato contestato di avere impiegato, nella gestione delle aziende agricole intestate ai figli Visaggio Nicola, Antonella e Fabio, denaro di provenienza delittuosa, ricavato dalla fittizia cessione di ramo d'azienda da Eurocenter s.r.l. a Mirko s.r.l..

Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 512 bis e 648 ter1 cod. pen (riqualificando in tali termini, su un piano prettamente giuridico, il reato di riciclaggio).

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 512 bis cod. pen. Al ricorrente, con il capo 1) dell'imputazione provvisoria, è stato contestato di avere attribuito fittiziamente ai figli Visaggio Nicola, Antonella e Fabio la titolarità di aziende agricole di fatto integralmente da lui gestite, "al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. di cui al capo seguente". Quest'ultimo delitto, per la cui agevolazione sarebbe dunque avvenuta l'attribuzione fittizia delle aziende agricole, si sarebbe sostanziato nell'impiego, nella gestione delle stesse aziende, di denaro di provenienza delittuosa, ricavato dalla fittizia cessione di ramo d'azienda da Eurocenter s.r.l. a Mirko s.r.l.. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi per il reato di autoriciclaggio (riqualificando in tali termini, su un piano prettamente giuridico, il reato di riciclaggio, ipotizzato dal Pubblico ministero) ma, così facendo, non si sarebbe reso conto di aver ampliato lo spettro dei reati per la cui agevolazione è possibile che la fittizia intestazione di beni assuma rilevanza penale, non essendo nell'art. 512 bis cod. pen. compreso il reato di autoriciclaggio;

2) inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per essere solo apparente la motivazione adottata in ordine al *fumus* sia dell'autoriciclaggio che del delitto presupposto nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 ter1 cod. pen. Il Tribunale del riesame, dopo aver qualificato il reato sub 2) come autoriciclaggio, ha ritenuto che dalle esaminate attività investigative, relative alla società Mirko s.r.l., facente capo a Visaggio Michele e alla compiacente società Eurocenter s.r.l., sarebbe emerso un giro di affari e di rapporti economici con altre società, riconducibili a soggetti legati da rapporti di parentela con l'indagato o coinvolti in altre operazioni compiute da Mirko s.r.l., caratterizzati "da anomalie fiscali o tributarie". Il menzionato Tribunale ha ipotizzato che l'indagato aveva posto in essere una serie di operazioni verosimilmente illecite, quantomeno sul piano fiscale e tributario, che gli avevano consentito di entrare in possesso di somme di denaro di provenienza delittuosa. Dopo aver ricordato che questa Corte ha affermato che, pur non essendo necessaria la specifica individuazione e

l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato, il ricorrente ha dedotto che il delitto di autoriciclaggio non può avere quale presupposto mere "anomalie fiscali e tributarie". Peraltro, i fatti in questione sarebbero avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva del delitto di autoriciclaggio, essendo pacifico che la cessione del ramo d'azienda da Eurocenter s.r.l. a Mirko s.r.l. sarebbe intervenuta l'11 settembre 2014 e il successivo impiego nella gestione di aziende agricole, comunque facenti capo al Visaggio, non dovrebbe costituire alcuna ipotesi di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Deve premettersi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., in essa ricomprendendosi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo* sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 e sulla scia di tale pronuncia: Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Rv. 254893).

1.2 Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata è inficiata da violazione di legge con riguardo al *fumus* del reato di cui all'art. 512 *bis* cod. pen. e da motivazione apparente quanto al *fumus* del reato di cui all'art. 648 *ter*1 cod. pen..

1.2.1 Prendendo le mosse dal primo suindicato vizio, deve premettersi che l'art. 512 *bis* cod. pen., che ha riprodotto senza modifiche l'art. 12 *quinquies*, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992, sanziona "*chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter cod. pen.*".

L'art. 512 *bis* cod. pen., quindi, prevede una fattispecie a forma libera, che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di

prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, specificamente elencati.

Come affermato costantemente da questa Corte (Sez. 1, n. 14373 del 28/2/2013, Rv. 255405), il tratto fondamentale del delitto di trasferimento fraudolento di valori è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione indicata dall'art. 512 *bis* cod. pen.

Tale finalizzazione, oltre all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, può avere ad oggetto l'agevolazione della commissione dei reati specificamente indicati dall'art. 512 *bis* cod. pen. e non anche altri. Ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, nei casi in cui una disposizione ricollegli determinati effetti giuridici sfavorevoli alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elenco degli articoli di legge che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve affermarsi che gli effetti sfavorevoli si producono esclusivamente per le fattispecie richiamate.

Ne caso in disamina, secondo l'imputazione provvisoria, l'intestazione fittizia dei beni da parte dell'indagato e in favore dei figli Visaggio Nicola, Antonella e Fabio, contestata al capo 1), era diretta ad *"agevolare la commissione del delitto di cui al capo seguente"*, ossia l'impiego, nella gestione delle imprese agricole facenti capo all'indagato, di denaro di provenienza delittuosa, ricavato dalla fittizia cessione del ramo d'azienda da Eurocenter s.r.l. a Mirko s.r.l..

Il Tribunale del riesame ha qualificato come autoriciclaggio il delitto contestato al capo 2), avendo ritenuto che la concreta condotta, attribuita dal Pubblico ministero all'indagato, aveva *"ad oggetto il riutilizzo da parte dello stesso, nella gestione delle società intestate ai figli, di denaro di provenienza delittuosa, in quanto ricavato dall'indicata fittizia cessione di ramo di azienda, realizzata proprio dal predetto"*. In altri termini, secondo il Tribunale, *"dal momento che era lo stesso Pubblico ministero ad attribuire al Visaggio la realizzazione, anche a titolo di concorso, del reato presupposto, è evidente che il successivo riutilizzo del denaro, ricavato dalle ipotizzate condotte illecite, da parte del medesimo soggetto integra il delitto di autoriciclaggio e non quello di riciclaggio"*.

A fronte di siffatte argomentazioni coglie nel segno la censura del ricorrente, secondo cui il Tribunale del riesame, nel ritenere che la fittizia intestazione delle società da parte dell'indagato era diretta ad agevolare le condotte illecite di cui al capo n. 2), qualificate come autoriciclaggio, non si è reso conto che,

conseguenzialmente, non poteva dirsi sussistente il *fumus* del reato di cui all'art. 512 *bis* cod. pen., in quanto tale reato non contempla, tra i suoi elementi costitutivi, il fine di agevolare il delitto di cui all'art. 648 *ter*1 cod. pen.

La ritenuta sussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 512 *bis* cod. pen si è risolta, quindi, nell'ampliamento dello spettro dei reati per la cui agevolazione è possibile che la fittizia intestazione di beni assuma rilevanza penale: operazione, questa, violativa del principio di tassatività dell'illecito penale.

1.2.2 Deve poi rilevarsi che nel provvedimento impugnato difetta una motivazione sufficiente a delineare il *fumus* del delitto di autoriciclaggio, ascritto provvisoriamente all'indagato.

Come questa Corte ha già affermato (Sez. 5, n. 3722 dell'11/12/2019, Rv. 278152), il *fumus commissi delicti* per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, i quali, pur tenendo conto della fase processuale iniziale, consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.

Nel caso in scrutinio, il Tribunale del riesame ha qualificato il reato sub 2) come autoriciclaggio e ha ritenuto che dalle esaminate attività investigative relative alla società Mirko s.r.l., facente capo a Visaggio e alla compiacente società Eurocenter s.r.l., sarebbe emerso un giro di affari e di rapporti economici con altre società, riconducibili a soggetti legati da rapporti di parentela con l'indagato o coinvolti in altre operazioni compiute da Mirko s.r.l., caratterizzati "*da anomalie fiscali o tributarie*". Il menzionato Tribunale ha ipotizzato che l'indagato aveva posto in essere una serie di operazioni verosimilmente illecite, quantomeno sul piano fiscale e tributario, che gli avevano consentito di entrare in possesso di somme di denaro di provenienza delittuosa.

Al cospetto di siffatte argomentazioni, pur tenendo conto che il sequestro è stato disposto nella fase iniziale del procedimento, connotata da un quadro indiziario suscettibile di successivi approfondimenti nel prosieguo delle indagini, deve rilevarsi che nel provvedimento impugnato difetta l'indicazione del delitto presupposto e, quindi, degli elementi di fatto idonei a sussumere la vicenda nell'ambito del delitto di autoriciclaggio.

Non ignora questo Collegio che la giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento impugnato, è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (*ex multis*: Sez. 2, n. 6584 del

15/12/2021, Rv. 282629). Si è però anche precisato che ciò non esonera il giudice dalla necessità di individuare la tipologia di delitto all'origine del bene da sottoporre a vincolo, in quanto appunto di provenienza delittuosa, non risultando all'uopo sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità, oggetto di espropriazione, e suscettibili esclusivamente di provare un ingiustificato possesso di danaro (in termini, Sez., 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata).

Deve quindi affermarsi che, ai fini della legittimità del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di autoriciclaggio, pur non essendo necessari la specifica individuazione e l'accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato: situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (in tal senso, *ex multis* Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2014, Rv. 228382).

Nel caso in esame, tuttavia, ciò che il Tribunale del riesame ha posto in luce è la realizzazione da parte dell'indagato di "anomalie fiscali o tributarie" ma tale indicazione non può esaurire la valutazione strettamente necessaria al fine di ritenere sussistente il *fumus commissi delicti* nei termini sopra indicati.

Come censurato nel ricorso, infatti, il delitto presupposto è solo genericamente enunciato, non avendo il Tribunale del riesame spiegato in cosa consistessero tali anomalie e se esse rivestissero rilievo penale.

Tali indicazioni si rendevano viepiù necessarie se solo si consideri che per alcune fattispecie incriminatrici di cui al D. L.vo 10 marzo 2000, n. 74 è prevista la soglia di punibilità, che, come anche da ultimo affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 11986 del 18/02/2021, Rv. 280995), «rientra tra gli elementi costitutivi del reato. Essa si traduce nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico, con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia, corrisponde la convinzione del legislatore circa l'assenza nella condotta incriminata di una "sensibilità" penalistica del fatto, sicché il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente, nel caso in esame, nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi, anche in ossequio alla necessità di esaltare il principio di offensività» (così Sez. 3, n. 27007 del 22/07/2020, Bianchi, Rv. 279917).

Né può ritenersi appagante il rilievo del Tribunale del riesame secondo cui, "versando il procedimento in fase cautelare, allo stato deve ritenersi sufficiente un mero *fumus del superamento delle soglie di punibilità - chiaramente emergente dal delineato quadro indiziario*". Difatti, se è vero che, come già detto, il delitto presupposto non deve essere esattamente individuato né tantomeno accertato giudizialmente, è altresì innegabile che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, il *fumus* del superamento delle soglie di punibilità non emerge affatto dal "*delineato quadro indiziario*", sicché il mero rinvio a tale quadro, senza alcun riferimento ad elementi idonei a far ritenere superate le soglie di punibilità, si risolve in un'affermazione priva di contenuto.

Il difetto di argomentazioni sul delitto presupposto rende la motivazione del provvedimento impugnato apparente quanto alla configurabilità del *fumus* del delitto di autoriciclaggio, richiesto per l'adozione del provvedimento cautelare reale.

1.3 L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al Tribunale di Foggia, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che dovrà effettuare un nuovo esame alla luce dei principi suindicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 31 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente